

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 9 del 14 APR. 2025

OGGETTO: Approvazione del verbale giudiziale di conciliazione della causa Giovanni Trovato c/ E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 563/2024, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L., dr. Marco Antonio Pennisi).

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2025 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a N.
de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ PRESO NOTA IN
CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 14/04/2025

IL CAPO SERVIZIO



SETTORE **LEGALE E CONTENZIOSO**

Prot. n. del

Il Compilatore

IL CAPO SETTORE

Visto:
E.L.R. TEATRO MASSIMO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
V. BELLINI
Dott. Giuseppe Castrogiovanni

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemilaventacinque
il giorno 14 del mese di aprile

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	✓	
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	✓	
Prof. D'Amico Antonio	✓	

OGGETTO: Approvazione del verbale giudiziale di conciliazione della causa Giovanni Trovato c/ E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 563/2024, davanti al Tribunale ordinario di Catania - Sezione lavoro (G.d.L. dr. Marco Antonio Pennisi).

II. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con relazione del Sovrintendente del 08 aprile 2025 (All. 1), su conforme relazione del Direttore amministrativo (Allegato A), di uguale oggetto, è stato rappresentato quanto di seguito esposto:
"In relazione a quanto in oggetto, su conforme relazione del Direttore amministrativo, si rappresenta che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato a mezzo pec del 31.1.2024, introitato al protocollo dell'Ente in pari data, al n. 405, il sig. Giovanni Trovato, dipendente del Teatro a tempo indeterminato, livello 3A, ha intentato un'azione legale nei confronti dell'Ente, al fine di far accertare e dichiarare: 1) che tra la parte ricorrente e l'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto a far data dal 10.03.2008, corrispondente al livello 3°, area tecnico amministrativa del CCNL di categoria; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati tra il ricorrente e l'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini, dunque, l'unicità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dal 10.3.2008 al 31.1.2018 con conseguente riconoscimento del servizio prestato; 3) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva; e, per l'effetto, condannare l'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini ai sensi dell'art. 2126 c.c. ad erogare in favore della parte ricorrente gli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Comparto sulla base dell'anzianità maturata e le relative differenze retributive dovute, rinvenibili tra quanto egli avrebbe dovuto percepire dal 10.03.2008 ove il contratto di lavoro fosse già stato stipulato a tempo indeterminato rispetto a quanto fino ad oggi effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore e dunque € 69.040,64= a titolo di retribuzione ordinaria; € 17.895,85= per ratei di tredicesima mensilità; € 17.959,85= per ratei di quattordicesima mensilità; € 20.650,73= a titolo di ferie € 1.694,39= a titolo di permessi € 15.110,17= a titolo di trattamento di fine rapporto da accantonare, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia. Tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo; 4) condannare l'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini alla ricostruzione della posizione contributiva del ricorrente presso l'INPS. L'Ente lirico si è costituito nel predetto giudizio in data 31.5.2024, col patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, rilevando, preliminarmente, la prescrizione quinquennale delle pretese avversarie e, nel merito, l'infondatezza della domanda proposta dal ricorrente, insistendo pertanto nel rigetto integrale delle richieste avanzate in giudizio. Nel corso del giudizio, anche su sollecitazione del Giudice adito, le parti, riviste le proprie posizioni, hanno manifestato la reciproca volontà di definire transattivamente la causa e, al contempo, di stralciare ogni possibile controversia connessa al contenzioso in corso o comunque riconducibile ai titoli di cui alle domande spiegate in ricorso. A conclusione delle trattative tenute nel corso delle udienze attraverso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, documentate dalla corrispondenza intrattenuta con quest'ultima agli atti d'ufficio, le parti hanno deciso di conciliare la controversia alle seguenti condizioni: 1. Rinuncia del dipendente alle domande azionate nei confronti dell'Ente lirico; quindi, rinuncia a ogni pretesa indennitaria e/o risarcitoria collegata ai titoli dedotti in giudizio, nonché ad ogni e qualsiasi rivendicazione relativa a scatti di anzianità ad esso connesse; 2. Corresponsione da parte dell'Ente, a titolo squisitamente transattivo, della somma onnicomprensiva di euro 14.000,00, al lordo delle ritenute di legge oltre alla somma di euro 2000,00, più accessori di legge, quale contributo per le spese legali. Preme evidenziare che la transazione nei termini appena descritti ha ricevuto l'avallo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale, con la nota prot. n. 17839, del 27/02/2025-P-aooct, ha rilevato che "Ritenuto il valore complessivo delle richieste avversarie in giudizio ... si esprime parere favorevole alla transazione, anche ai termini testé indicati ex adverso, appalesandosene comunque la convenienza rispetto ad un esito della causa sicuramente incerto e, comunque, probabilmente molto peggiore".

Pertanto, all'udienza del 13 marzo 2025, l'ultima in ordine temporale della causa di che trattasi, le parti hanno conciliato giudizialmente la controversia, riportando a verbale le predette condizioni, a chiusura e tacitazione di ogni reciproca pretesa.

In tal senso, si richiama il disposto di cui all'art. 1965, del Codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro. In proposito, si deve dare atto che l'accordo transattivo raggiunto con il dipendente è conforme all'interesse pubblico, in quanto evita all'Ente di subire il rischio del contenzioso in corso e di essere condannato a una somma di gran lunga maggiore di quella convenuta a saldo e stralcio.

Per quanto sin qui esposto, si rimette alla S.V. la presente relazione, al fine di adottare gli atti di competenza del C.d.A., consistenti in particolare nell'approvazione della transazione risultante dal verbale di causa del 13.3.2025, precisando che la somma dovuta in esecuzione della conciliazione, dovrà essere stanziata nell'apposito capitolo di spesa attraverso una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione di idonea copertura finanziaria.

In proposito, si rinvia all'applicazione del comma 8, dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, per il quale "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente";

Visto il verbale di conciliazione giudiziale trasmesso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con nota del 18/03/2025, prot. n. 24369-P-aooc, acquisita al protocollo dell'Ente in data 20.3.2025 (**Allegato B**);

Richiamate e condivise le condizioni della transazione convenute tra le parti, per come riportate nel suddetto verbale di conciliazione giudiziale;

Atteso che la somma scaturente dall'accordo transattivo ammonta ad € 14.000,00, al lordo delle ritenute di legge e ad € 2.918,24, a titolo di contributo spese legali, di cui euro 2.000,00, per compenso; euro 300,00, per spese generali 15%; euro 92,00, per Cassa avvocati; euro 526,24 per Iva (qualora dovuta), quindi a un totale complessivo di **euro 16.918,24**;

Preso atto che per procedere all'impegno e al pagamento della suddetta somma, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2025, come di seguito specificato;

Visto il comma 8, dell'art. 42, del D. Lgs n. 118/2011, il quale prevede: "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente";

Ritenuto di poter applicare la quota di avanzo presunto esercizio 2024, derivante dall'accantonamento sul fondo contenzioso così come previsto all'art. 42, co. 8 del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di finanziare le somme dovute in esecuzione dell'accordo transattivo già menzionato;

Atteso che è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2023, come riportata nel bilancio di previsione 2024;

Rilevato che l'applicazione dell'avanzo comporta una variazione del suddetto fondo consistente nella seguente operazione:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024 (quota accantonata risultato di amministrazione 2023)	Capitolo 106641 (competenza 2025)
- euro 16.918,24	+ euro 16.918,24

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 16 agosto 2024, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026, approvato in via amministrativa dall'Organo tutorio con D.D.G. n. 2637/S8 del 6 settembre 2024;
- Il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 538/S8, del 7.3.2025, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente, fino al 30.4.2025, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

DELIBERA

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;

1. Approvare, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, il verbale di conciliazione giudiziale della causa pendente tra Giovanni Trovato e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, R.G. n. 563 del 2024, il quale è da considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Al fine di dare esecuzione all'accordo transattivo di cui al punto 1), approvare la variazione di bilancio qui di seguito riportata, la quale prevede il prelievo del Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione 2025:


Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024 (quota accantonata risultato di amministrazione 2023)	Capitolo 106641 (competenza 2025)
- euro 16.918,24	+ euro 16.918,24

3. Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti esecutivi della presente deliberazione, tra cui l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma determinata a definitiva chiusura della controversia pendente nei confronti dell'Ente;
4. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.


Il Presidente del C.d.A.
Avv. Enrico Trantino

I componenti:

dr.ssa Daniela Lo Cascio – componente/vicepresidente



prof. Antonio D'Amico - componente

